



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2

VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)

Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/344346 - Skype: direzione.didattica.2circolo

Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N

E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 10,00 presso l'**Istituto Comprensivo Statale N.2 di SAN SALVO (CH)**

VIENE STIPULATO

Il presente **Contratto Collettivo Integrativo definitivo 2018/2019 dell'Istituto Comprensivo Statale N.2 di SAN SALVO (CH)**

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore: Prof. Vincenzo PARENTE

PARTE SINDACALE

La RSU :

D'Ambrosio Eleonora

Vitale Silvia

Picchione Antonia F.

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
C.F. 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2018/2019

AS

~~SV~~ SV
GFP
Rt 2





Sommario

Sommario.....	4
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	6
Art. 2 – Interpretazione autentica	6
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	6
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	6
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI.....	6
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	6
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	6
Art. 6 – Informazione	7
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	7
Art. 8 – Confronto	8
CAPO II - DIRITTI SINDACALI.....	8
Art. 9 – Attività sindacale.....	8
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	9
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	9
Art. 12 –Consultazione dei lavoratori	9
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	9
TITOLO TERZO – COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	10
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente	10
Art. 15 –Collaborazioni plurime del personale ATA.....	10
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	10
Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	10
Art. 17 - Prestazioni Aggiuntive Personale ATA	11
Art. 18 - Sostituzione del collega assente Personale ATA.....	11
Art. 19 –Prefestivi Personale ATA	11
Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	12
Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	12
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	12
CAPO I - NORME GENERALI.....	12
Art. 22 – Fondo per il salario accessorio	12

RSU 01

[Signature]

Art. 23 – Fondi finalizzati	14
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	14
Art. 24– Finalizzazione del salario accessorio	14
Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica	15
Art. 26 – Stanziamenti.....	15
Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	15
Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	15
Art. 29 - Conferimento degli incarichi.....	16
Art. 30 – Criteri per l’attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari.....	16
Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	16
Art. 32 - Incarichi specifici.....	16
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	17
Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	17
Art. 34 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	17
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17
Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria	17
Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	17

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo N°2 di S.Salvo.
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il mese di settembre di ogni anno, resta temporaneamente in vigore, fino all'anno 2021, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro il mese di settembre dell'anno scolastico successivo a quello in corso per ogni anno del triennio di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI


CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente.



Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.


2. Il dirigente indice, consultando preventivamente le RSU, le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno **cinque** giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);



- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
4. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente
 - nella sede centrale Albo nei pressi dell'atrio;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato)
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale sala blu, previa richiesta al dirigente, concordando con lo stesso le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and a stamp with the number 8 and the letters OFF below it.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8,30 alle ore 10,30 oppure dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
7. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico nonché il servizio mensa, per cui sarà assicurata un' unità di personale ausiliario per ogni plesso e n. 1 unità di personale amministrativo per le suddette attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti



1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Consultazione dei lavoratori

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può interpellare i dipendenti della istituzione scolastica senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. I lavoratori, che intendono aderire a uno sciopero, possono darne preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento



che potranno prevedere la sospensione delle attività didattiche per alcune classi o la sospensione del servizio. Il diritto di sciopero del Personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo la normativa vigente.

2. Il DS al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le seguenti prestazioni:
 - a. Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
 - n. 1 Assistente Amministrativo;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico in ciascun plesso sede di scrutinio;
 - b. Per garantire lo svolgimento degli esami finali con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione:
 - n. 1 Assistente Amministrativo;
 - n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso sede di esame;
 - c. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto:
 - n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso sede di servizio mensa;
 - d. Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato: DSGA,
 - n. 1 assistente amministrativo;
 - n. 1 collaboratore scolastico.

TITOLO TERZO – COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.


Art. 15 – Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

 10

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata (personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92), personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92), genitori di figli di età inferiore ad anni 3);
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 10/09 di ciascun a.s..
 3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo a mezz'ora rispetto all'inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
 4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

Art. 17 - Prestazioni Aggiuntive Personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, accertata la disponibilità del personale medesimo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Le ore prestate in aggiunta all'orario di servizio ordinario, programmate e definite nel Piano delle Attività, costituiscono un monte ore personale. In alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio come stabilito durante l'assemblea del personale da convocare congiuntamente da parte del DS E DSGA entro la prima decade del mese di settembre, e, in particolare, recuperate con corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo da fruirsi nei periodi di sospensione delle attività didattiche entro, preferibilmente, la data del 31/08 di ciascun a.s. e non oltre il primo trimestre dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 - Sostituzione del collega assente Personale ATA

Per la sostituzione dei colleghi assenti all'interno dell'orario ordinario di lavoro, per ogni unità di personale assente, saranno riconosciute, a credito, come intensificazione della prestazione lavorativa al lavoratore coinvolto nel maggiore impegno, qualora non venga disposta la sostituzione:

- 1 h giornaliera nell'ambito dello stesso plesso e/o stesso Comune,
- 2 h giornaliere per plesso nel Comune diverso da quello di servizio.

Le ore così cumulate saranno retribuite fino al limite del budget individuato in sede di contrattazione.

Art. 19 - Prefestivi Personale ATA

Relativamente all'a.s. 2018/2019 si considerano prefestivi con conseguente chiusura, se richiesta dai due terzi del personale, dell'istituzione scolastica i seguenti giorni (delibera del Consiglio di Istituto N. 12 del 13/09/2018).


Vigilia di Natale 24 dicembre 2018 e San Silvestro 31 dicembre 2018

Sabato 5 Gennaio 2019;

Sabato Santo 20 Aprile 2019;

Sabato 06/13/20/27 Luglio e 3/10/14/16/17/24/31 Agosto 2019.

Il personale recupererà tali giornate con ore di straordinario che l'Istituzione Scolastica chiederà di effettuare nel corso dell'anno scolastico.



Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 16.00 (salvo urgenze); con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione


1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge;
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
 - altre attività.
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate potrà essere fornita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO **ACCESSORIO**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature at the bottom left, and several initials and a small signature at the bottom right.

- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
- e. per l'anno scolastico 2018/2019 risulta così costituito:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA Intero + economie	
Numero punti di erogazione	12
Numero di addetti in organico dell'autonomia (Docenti ed ATA)	150
FIS a.s. 2018/19 assegnazione (lordo dipendente)	€ 61.634,55
Economie a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	€ 6.539,22 =

Disponibilità per l'a.s. 2018/2019	€ 68.173,77
Indennità di direzione al DSGA a.s. 2018/2019 (lordo lordo dipendente)	€ 5.250,00 -
Previsione indennità di direzione sostituto DSGA a.s. 2018/2019 (X 115 giorni) (lordo dipendente)	€ 1.978,00 -

TOTALE A.S. 2017/2018 PER CONTRATTAZIONE (LORDO dipendente)	€ 60.945,77
FIS (LORDO DIPENDENTE)	€ 60.945,77

Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2018/2019 – LORDO dipendente	€ 2.547,63
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2018 – LORDO dipendente	€ 1.129,01
	Totale € 3.676,64
ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)	€ 3.676,64

Economie integrazione FIS in attuazione dell'intesa MIUR-OOSS del 2/10/2014 – (LORDO dipendente) Per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell'art. 9 co. 21 del DL 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico.	€ 681,85
--	-----------------

Aree a rischio periodo settembre 2018 – agosto 2019	euro 1.749,40
Economie 16/17	euro 175,00
Economie 15/16	euro 179,49
TOTALE AREE A RISCHIO 2018/2019 (LORDO dipendente)	2.103,89

Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente L. 107/2015	16.402,69
Economie 16/17	€ 0,01
TOTALE ECONOMIE FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (LORDO dipendente)	€ 16.402,70

Funzioni strumentali a.s. 2018/2019	€ 6.032,79
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 2018/2019 (LORDO dipendente)	€ 6.032,79

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

TOTALE INCARICHI F.I.S. DOCENTI € 17.402,50

Progetti a.s. 2018/ 2019 da finanziare con il FIS

Vedi tabella allegata € 19.830,00

RIEPILOGO:

Progetti finanziati con il F.I.S. € 19.830,00

Progetto Scuola a domicilio € 1.000,00

Incarichi docenti € 17.402,50

Ore eccedenti (da FIS) € 1.901,50

Totale DOCENTI = € 40.134,00

Totale ATA = € 19.811,00

Totale FIS DOCENTI E ATA = € 59.945,00

Funzioni strumentali Personale docente **€ 6.032,79** (diviso equamente tra i quattro docenti che ricoprono l'incarico)

Aree a Rischio 2018/2019 ripartito per € **1.700,00** ai docenti ed € **403,89** agli ATA (INCLUSIONE, RECUPERO, RECUPERO E SOSTEGNO AREA LINGUISTICO MATEMATICA, POTENZIAMENTO, ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI, MUSICA)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the number 14 written above them.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 40.134,00 pari al – 65,85% dell'importo FIS disponibile e per le attività del personale ATA € 19.811,00 pari al 32,51% dell'importo FIS disponibile. Una quota confluisce nel fondo di riserva pari a € 1000,00 pari al 1,64%.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto inerente il PTOF, e delle articolazioni di spesa di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Vedasi prospetti che si allegano

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, saranno ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine saranno riconosciuti per attività di formazione e docenza i parametri del DI n. 326 del 12/10/1995 e per le attività del personale ATA i parametri del trattamento accessorio come da Tabella 6 del CCNL 2006/2009.

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 e dal CCNL 2016/2018 e condiviso in sede contrattuale

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2018/2019 corrispondono a Euro 16.402,69.


L'entità del bonus è direttamente correlata alle attività che ogni docente ha svolto nell'anno scolastico di riferimento, in coerenza con le azioni previste dal PDM d'istituto, ed alle evidenze in merito.


Esso verrà attribuito al primo quartile (il primo 25%) degli aventi diritto: in tal senso, costituita la graduatoria di merito sulla base dei punteggi acquisiti, verrà riconosciuto il bonus al primo quarto dei docenti in posizione utile (con arrotondamento per difetto al disotto del mezzo punto; per eccesso, se pari o superiore a mezzo punto).

Il valore del compenso individuale sarà diversificato in tre fasce di merito:

Fascia	Assegnatari in base alla graduatoria	Parte del bonus totale assegnato all'I.C.
Prima Fascia	Primo terzo del miglior 25%	50%
Seconda Fascia	Secondo terzo del miglior 25%	30%
Terza Fascia	Ultimo terzo del miglior 25%	20%

Nel caso in cui la ripartizione del 25% degli aventi diritto in tre fasce dia luogo a numeri decimali, le frazioni di unità delle fasce seconda e terza verranno riassegnate alla sola prima fascia di merito.



15


A mero titolo di esempio, si supponga un corpo docenti di 100 insegnanti di ruolo a t.i.:

- Assegnatari del bonus premiale, 25 docenti individuati tra i primi 25 nella graduatoria definitiva
- I primi 9 insegnanti entrano in prima fascia (ricevono in quote paritarie il 50% del bonus totale assegnato alla scuola):
- I secondi 8 insegnanti entrano in seconda fascia (ricevono in quote paritarie il 30% del bonus totale assegnato alla scuola):
- I terzi 8 insegnanti entrano in terza fascia (ricevono in quote paritarie il 20% del bonus totale assegnato alla scuola):

Nell'eventualità di posizione a parità di punteggio nella graduatoria finale, i docenti a pari merito verranno inseriti nella fascia superiore, con ricalcolo dell'importo del bonus in base al numero di beneficiari nelle diverse fasce.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Art. 30 - Criteri per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle proprie competenze. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa, nella assegnazione degli incarichi saranno applicati i seguenti criteri:
 - si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti),
 - tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna. Ove possibile sarà favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;
 - possibilmente sarà evitata la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.
 - per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, possibilmente si procederà ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso sarà favorita una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.


Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio(vedi art. 17 comma 4).

Art. 32 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso, così fissato:



16


- VEDASI PROSPETTO ALLEGATO

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Le esercitazioni previste vengono attuate nel corrente anno scolastico secondo accordi tra Ds, RSPP e RLS.

Art. 34- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi, previa consegna della documentazione probatoria dell'attività svolta, avviene a consuntivo e sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti in termini di corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi.



17
